



COMUNE DI GRADOLI

Provincia di Viterbo

Numero Reg. Ordinanze Sindacali 19 del 15/07/2026

ISTITUZIONE DEL TRANSITO ALTERNATO A VISTA, DEL LIMITE MASSIMO DI VELOCITÀ DI 30 KM/H, DI SPAZI DI SOSTA SUL TRATTO DELLA STRADA VICINALE LUNGOLAGO IN LOCALITÀ BORGHETTO LA CETOSA E CHIUSURA TEMPORANEA DELLA PISTA CICLABILE PER UNA LUNGHEZZA DI METRI 400 CIRCA MEDESIMA DIREZIONE DI MARCIA.-

IL SINDACO

Premesso che:

- Lungo il tratto di lungolago del Comune di Gradoli è stata recentemente realizzata una pista ciclabile destinata alla mobilità sostenibile;
- La realizzazione dell'infrastruttura ha comportato l'eliminazione delle aree di sosta precedentemente utilizzate dai turisti frequentatori del lago;
- Durante il periodo estivo il territorio comunale registra un notevole afflusso di turisti e bagnanti, con conseguente elevata domanda di parcheggi nelle immediate vicinanze del lago;
- La carenza di spazi destinati alla sosta determina fenomeni di parcheggio irregolare, intralcio alla circolazione stradale e potenziali situazioni di pericolo per la sicurezza stradale;
- La particolare conformazione della carreggiata e la presenza della pista ciclabile rendono necessario adottare misure finalizzate a garantire la sicurezza della circolazione stradale e la pacifica convivenza tra le diverse utenze della strada;

Considerato che:

- si rende necessario adottare misure temporanee volte a garantire un ordinato utilizzo delle aree pubbliche e la sicurezza della circolazione;
- la temporanea sospensione dell'utilizzo della pista ciclabile nel tratto interessato consente di destinare tale area alla sosta dei veicoli dei turisti e bagnanti, limitatamente al periodo di maggiore affluenza turistica;
- il tratto interessato presenta caratteristiche tali da rendere opportuno disciplinare la circolazione mediante l'istituzione del transito alternato a vista in quanto la larghezza della carreggiata residua, in presenza della pista ciclabile e degli spazi destinati alla sosta, non consente il regolare incrocio di due veicoli in condizioni di sicurezza";
- si rende altresì necessario contenere la velocità dei veicoli a motore e regolamentare la sosta, al fine di migliorare l'accessibilità ai fondi e alle attività presenti nella zona;

Ravvisata la necessità di adottare provvedimenti di disciplina della circolazione stradale ai sensi del Codice della Strada;

Visti gli articoli 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante "Nuovo Codice della Strada";

Visto il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, recante il Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada;

Visto l'articolo 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico degli Enti Locali);

Ritenuto di dover adottare il presente provvedimento nell'interesse della sicurezza pubblica, della regolare circolazione e della migliore fruizione del litorale lacustre;

ORDINA

Con decorrenza immediata, e fino a diversa disposizione:

1. La chiusura temporanea al transito di velocipedi ed altri utenti della pista ciclabile nel tratto compreso la Località Borghetto e La Cetosa per la lunghezza di metri 400 circa;
2. L'istituzione sul medesimo tratto, di un'area destinata alla sosta temporanea dei veicoli dei frequentatori del lago sul lato prospiciente il lago, secondo la segnaletica che verrà apposta dagli uffici competenti, con riserva di almeno uno stallone, appositamente delimitato dalla segnaletica orizzontale destinato ai veicoli al servizio di persone con disabilità, ai sensi della normativa vigente;
3. L'istituzione del **TRANSITO ALTERNATO A VISTA** sulla strada vicinale che costeggia il lungolago di Gradoli, nel tratto compreso tra la località Borghetto e la località La Cetosa, per una lunghezza di circa 400 metri;
4. L'istituzione del **limite massimo di velocità di 30 km/h** per tutti i veicoli a motore nel tratto stradale di cui al punto 3;
5. L'Ufficio Tecnico Comunale provvederà all'installazione della prescritta segnaletica stradale temporanea, conforme al Codice della Strada e del relativo Regolamento di esecuzione indicante:
 - a) Chiusura della pista ciclabile;
 - b) Area di parcheggio temporaneo;
 - c) Transito alternato dei veicoli;
 - d) limite massimo di velocità.
6. Gli appartenenti al Servizio di Polizia Locale e le altre Forze di Polizia di cui all'articolo 12 del Decreto Legislativo n. 285/1992 sono incaricati dell'esecuzione e della vigilanza sull'osservanza della presente ordinanza.
7. Sono revocate tutte le precedenti disposizioni incompatibili con il presente provvedimento.

AVVERTE

Che avverso il presente provvedimento è ammesso:

- ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro 60 giorni dalla pubblicazione, ai sensi del Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;
- ricorso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, entro 60 giorni dall'apposizione della

segnaletica, ai sensi dell'articolo 37 del Codice della Strada e dell'articolo 74 del D.P.R. n. 495/1992.

Per le violazioni delle disposizioni contenute nella presente ordinanza trovano applicazione le sanzioni previste dal Codice della Strada.

La presente ordinanza è trasmessa all'Ufficio Tecnico Comunale, al Comando Stazione Carabinieri di Gradoli, alla Provincia di Viterbo per quanto di competenza e pubblicata all'Albo Pretorio on-line.

Il Sindaco
Benedettucci Carlo

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede dell'Amministrazione Comunale di Gradoli. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato emanato da:

Carlo Benedettucci in data 15/07/2026